



Bruxelles, 28 maggio 2021
(OR. en)

9050/21

LIMITE

JUSTCIV 92
ECOFIN 471
EJUSTICE 56
COMPET 388
CODEC 747
IA 98

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0044(COD)**

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. Comm.:	7222/18 + ADD 1 + ADD 1 REV 1 + ADD 2 + ADD 2 REV 2 + ADD 3
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti - Orientamento generale

I. INTRODUZIONE

1. Il 12 marzo 2018 la Commissione ha adottato, nel quadro del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti¹ (la "proposta di regolamento").
2. La proposta è basata sull'articolo 81, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed è soggetta alla procedura legislativa ordinaria.

¹ Doc. 7222/18.

3. In linea con gli obiettivi del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali, la proposta di regolamento intende promuovere gli investimenti transfrontalieri nell'UE e agevolare così l'accesso ai finanziamenti per le imprese, comprese le PMI, e i consumatori. L'obiettivo specifico della proposta di regolamento è contribuire ad aumentare le operazioni transfrontaliere in crediti garantendo la certezza giuridica grazie all'adozione a livello dell'UE di norme uniformi sul conflitto di leggi, eliminando in tal modo i rischi giuridici e le potenziali conseguenze sistemiche e rendendo possibili gli investimenti transfrontalieri, l'accesso più economico al credito e l'integrazione dei mercati.
4. Il 13 febbraio 2019 il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura², che comprendeva 24 emendamenti alla proposta della Commissione.
5. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere³ sulla proposta l'11 luglio 2018 e la Banca centrale europea ha formulato il suo parere⁴ il 18 luglio 2018.
6. L'Irlanda non si è avvalsa della possibilità, prevista all'articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato ai trattati, di partecipare all'adozione e all'applicazione della misura proposta. In applicazione del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato ai trattati, la Danimarca non partecipa all'adozione della misura proposta.

² Doc. 6217/19.

³ Doc. 11427/18.

⁴ Doc. CON/2018/33.

II. PRINCIPALI ELEMENTI DEL PACCHETTO DI COMPROMESSO

7. Le discussioni tenutesi in occasione della videoconferenza informale dei ministri della Giustizia del 4 giugno 2020 hanno fornito preziosi orientamenti politici per quanto riguarda la conferma del principio di universalità, l'esclusione dei conflitti di diritti che implicano una novazione e l'applicazione non retroattiva della proposta di regolamento. Sono state presentate al Consiglio tre relazioni sullo stato dei lavori nel dicembre 2018⁵, nel giugno 2019⁶ e nel dicembre 2020⁷.
8. Sulla base dei lavori delle presidenze precedenti, la presidenza portoghese ha incluso questo fascicolo tra le sue priorità legislative. Di conseguenza, il gruppo per le questioni di diritto civile (Cessione dei crediti) ha proseguito le deliberazioni sulla proposta di regolamento a ritmo sostenuto. Alla luce dei progressi sostanziali compiuti nelle discussioni del gruppo per le questioni di diritto civile (Cessione dei crediti), la presidenza ritiene che si possa raggiungere un orientamento generale sul testo.

A. Ambito di applicazione del regolamento

9. Attualmente non vigono a livello dell'UE norme sul conflitto di leggi che disciplinino l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti e le norme sul conflitto di leggi in materia stabilite a livello degli Stati membri (laddove tali norme esistono) differiscono l'una dall'altra. L'incoerenza tra le norme di conflitto nazionali crea, nelle cessioni transfrontaliere dei crediti, incertezza giuridica riguardo alla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione.

⁵ Doc. 14498/18.

⁶ Doc. 9562/19.

⁷ Doc. 13122/20.

10. La proposta di regolamento è intesa a fornire certezza giuridica stabilendo norme di conflitto comuni che designano la legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione transfrontaliera volontaria dei crediti e della surrogazione convenzionale in materia civile e commerciale.
11. Il regolamento riguarda l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti, che sono attività in forma immateriale. Ne consegue che alcune materie sono escluse dall'ambito di applicazione del regolamento in quanto non riguardano la cessione di crediti in forma immateriale. Tuttavia, a seguito di ampie discussioni tecniche, il gruppo ha ritenuto importante chiarire che il regolamento non disciplina tali materie, che sono le seguenti:
- il trasferimento di strumenti finanziari, compresi i titoli e gli strumenti derivati;
 - il trasferimento di cripto-attività; e
 - la cessione di crediti che non siano in forma immateriale, ma incorporati in un certificato o rappresentati da scrittura contabile.
12. In particolare, per motivi di chiarezza e coerenza con altri atti giuridici dell'UE, il gruppo ha convenuto di indicare espressamente che l'opponibilità ai terzi del trasferimento di strumenti finanziari, ivi compreso a titolo di garanzia, pegni o altri diritti di garanzia su tali strumenti finanziari, non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento. Di conseguenza, il regolamento non disciplina il trasferimento di strumenti finanziari (come i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario e le quote di organismi collettivi), indipendentemente dal fatto che siano emessi o meno mediante tecnologia di registro distribuito e che tale trasferimento avvenga mediante: i) consegna materiale di un certificato, ii) scrittura contabile in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato ovvero iii) cessione di crediti (come, ad esempio, per la consegna di tali strumenti dall'intermediario successivo in una catena di intermediari). La proposta di regolamento non dovrebbe applicarsi nemmeno all'opponibilità ai terzi del trasferimento di cripto-attività, classificate o meno come strumenti finanziari, ivi compreso a titolo di garanzia, pegni o altri diritti di garanzia su tali cripto-attività.

13. Poiché gli strumenti derivati sono strumenti finanziari oltre che contratti, e poiché la proposta di regolamento non riguarda il trasferimento di strumenti finanziari, di contratti o la novazione, il gruppo ha convenuto di chiarire in un considerando che il regolamento non disciplina neppure l'opponibilità ai terzi del trasferimento di derivati.
14. Il gruppo ha inoltre convenuto di chiarire che la cessione di crediti che non siano in forma immateriale, ma incorporati in un certificato o rappresentati da scrittura contabile non rientra nell'ambito di applicazione del regolamento.
15. Per motivi di coerenza con la legge applicabile ai titoli e data l'esistenza di prassi diverse negli Stati membri, il gruppo ha infine convenuto di escludere dall'ambito di applicazione del regolamento la cessione dei crediti derivanti da valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o quote di un organismo di investimento collettivo, anche quando i crediti sono ceduti in forma immateriale.
16. Per rendere la proposta di regolamento tecnologicamente adeguata alle esigenze future, il gruppo ha esaminato la questione dell'inclusione dei crediti derivanti dalle cripto-attività⁸ e dalla moneta elettronica. In quanto strumento tecnologicamente neutro, la proposta di regolamento dovrebbe disciplinare i crediti derivanti da attività, a prescindere dalla tecnologia utilizzata per l'emissione, il trasferimento o lo stoccaggio, compresi quindi i crediti derivanti da cripto-attività che non siano strumenti finanziari. Al fine di evitare problemi di qualificazione per quanto riguarda la classificazione di una determinata cripto-attività come strumento finanziario o altro tipo di cripto-attività, il regolamento dovrebbe disciplinare i crediti derivanti da tutte le cripto-attività, ad eccezione dei crediti derivanti da cripto-attività che sono classificate come valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o quote di un organismo di investimento collettivo.

⁸ Le cripto-attività sono definite nella proposta di regolamento con riferimento alla definizione che sarà introdotta nell'*acquis* dal futuro regolamento sui mercati delle cripto-attività (MiCa).

17. A causa delle caratteristiche fondamentalmente diverse degli ordinamenti giuridici di alcuni Stati membri, in particolare per quanto riguarda il nesso tra un credito e il diritto di garanzia, e il ruolo dei registri pubblici, il gruppo ha convenuto di escludere l'opponibilità ai terzi del trasferimento dei diritti di garanzia, in particolare i diritti di garanzia su un bene immobile o su un bene mobile soggetto a iscrizione in un pubblico registro previsto dalla legge, compresi eventuali requisiti formali o in materia di iscrizione per l'efficacia del trasferimento dei diritti di garanzia e gli effetti del soddisfacimento o del mancato soddisfacimento di tali requisiti per la risoluzione dei conflitti sui crediti garantiti.
18. Pertanto, quando il diritto di garanzia è collegato al credito garantito in modo tale che, secondo la legge dello Stato in cui il bene immobile è situato o sotto la cui autorità è tenuto il registro, il rispetto di determinati requisiti formali o in materia di iscrizione per l'efficacia del trasferimento del diritto di garanzia è necessario affinché il cessionario possa acquisire la titolarità del credito stesso, il regolamento non dovrebbe applicarsi agli effetti del soddisfacimento o del mancato soddisfacimento di requisiti formali o in materia di iscrizione per l'efficacia del trasferimento del diritto di garanzia nella risoluzione di conflitti sul credito garantito.
19. La soluzione di compromesso richiama l'attenzione sugli effetti che possono derivare da sistemi di iscrizione forti, sottolineando la loro importanza, senza imporre l'applicazione della *lex registrationis* a tutte le situazioni.

B. Legge applicabile

20. Il gruppo ha tenuto lunghe discussioni tecniche sul merito della designazione della legge del paese di residenza abituale del cedente come legge che dovrebbe applicarsi come regola generale all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti. In linea con la proposta della Commissione, la legge del paese di residenza abituale del cedente ha ricevuto maggiore sostegno rispetto alla legge del credito ceduto, in quanto porterebbe a una maggiore prevedibilità per i terzi. La legge del paese di residenza abituale del cedente è stata ritenuta adatta a cessioni in massa soggette a leggi diverse e a crediti futuri e in linea con il regolamento (UE) 2015/848 (regolamento sulle procedure di insolvenza).

21. È stato tuttavia sottolineato che opportune eccezioni sarebbero importanti per il buon funzionamento dei mercati finanziari. Si è concluso che per talune cessioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del testo di compromesso, quali la cessione dei crediti di contanti, dei crediti sui mercati finanziari e dei crediti, la legge del credito ceduto sarebbe più appropriata rispetto alla legge del paese di residenza abituale del cedente.
22. In linea con la proposta della Commissione, il testo di compromesso mantiene, nel caso delle cartolarizzazioni, una scelta della legge applicabile tra la legge del cedente e la legge del credito ceduto. L'obiettivo di questa flessibilità è quello di non compromettere l'attuale prassi dei grandi operatori, facilitando nel contempo l'espansione del mercato delle cartolarizzazioni transfrontaliere agli operatori più piccoli.

C. Carattere universale

23. Come proposto dalla Commissione e confermato dai ministri della Giustizia il 4 giugno 2020, in linea con altri strumenti dell'UE che armonizzano le norme sul conflitto di leggi, la legge nazionale designata come applicabile a norma della proposta di regolamento può essere la legge di uno Stato membro o la legge di un paese terzo.

D. Relazioni con altre disposizioni del diritto dell'Unione

24. La proposta di regolamento è concepita come uno strumento *orizzontale* che designa la legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti in tutti i casi, salvo se altrimenti disposto da altri strumenti più specifici del diritto dell'Unione. La sua applicazione non osta all'applicazione di altri strumenti dell'UE che designano la legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti *in particolari settori*. A tale riguardo, l'articolo 10 del testo di compromesso contiene un elenco non esaustivo di atti giuridici dell'UE che prevalgono sul nuovo strumento.

III. CONCLUSIONE

25. Il testo di compromesso finale che figura nell'allegato dovrebbe essere considerato un pacchetto che riflette un delicato equilibrio tra gli interessi e le preoccupazioni dei diversi Stati membri. È inteso a istituire un regime ben equilibrato, che tenga conto degli interessi dei mercati finanziari e delle caratteristiche fondamentali degli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
26. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a:
- a) approvare il pacchetto di compromesso presentato dalla presidenza che figura nell'allegato della presente nota, e
 - b) invitare il Consiglio del 7 e 8 giugno 2021 (Giustizia e affari interni) ad approvare il testo che figura nell'allegato⁹ della presente nota quale orientamento generale che costituisce la base dei negoziati con il Parlamento europeo.

⁹ Le aggiunte rispetto alla proposta della Commissione (doc. 7222/18) sono indicate in **grassetto sottolineato** e le soppressioni sono contrassegnate da [...].

[...]

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,¹[...]
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:

- (1) L'Unione si prefigge di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al fine di una progressiva istituzione di tale spazio, l'Unione adotta misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali nella misura necessaria per il buon funzionamento del mercato interno.
- (2) A norma dell'articolo 81 del trattato, tali misure includono quelle volte a garantire la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

- (3) Il buon funzionamento del mercato interno esige la **certezza circa la legge applicabile [...]** onde favorire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, [...] e la libera circolazione delle sentenze **esige**[...] che le norme sul conflitto di leggi in vigore negli Stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito [...].
- (4) Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) non **designa** [...] la **legge applicabile all'**[...] opponibilità ai terzi della cessione dei crediti. All'articolo 27, paragrafo 2, fa tuttavia obbligo alla Commissione di presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sul problema dell'efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto o surrogato rispetto al diritto di un'altra persona, corredandola, se del caso, di una proposta di modifica del regolamento e di una valutazione dell'impatto delle disposizioni da introdurre.
- (5) Il 18 febbraio 2015 la Commissione ha adottato il libro verde intitolato "Costruire un'Unione dei mercati dei capitali"², in cui afferma che per lo sviluppo di un mercato paneuropeo della cartolarizzazione e dei contratti di garanzia finanziaria, così come di altre attività quali il factoring, è importante una maggiore certezza del diritto nella circostanza di un trasferimento transfrontaliero di crediti e quanto all'ordine di priorità di tale trasferimento, in particolare nei casi di insolvenza.

² COM(2015) 63 final.

- (6) Il 30 settembre 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione con un piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali³. **Il** [...] piano d'azione ha rilevato che le differenze nel trattamento nazionale **dell'**opponibilità ai terzi della **cessione** [...] dei crediti complicano l'utilizzo di questi ultimi come garanzie reali transfrontaliere e ha concluso che questa incertezza giuridica ostacola operazioni finanziarie economicamente rilevanti quali le cartolarizzazioni. Ha inoltre annunciato che la Commissione avrebbe proposto norme uniformi che consentano di determinare con certezza giuridica quale legge nazionale si applichi all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti.
- (7) Il 29 giugno 2016 la Commissione ha adottato una relazione sull'adeguatezza dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria⁴, nella quale analizza se la direttiva funzioni in modo efficace ed efficiente per quanto riguarda gli atti formali di cui è richiesto l'espletamento ai fini della fornitura dei crediti come garanzia reale. La Commissione ha concluso che una proposta **di** [...] norme uniformi relative all'opponibilità ai terzi della **cessione** [...] dei crediti consentirebbe di determinare con certezza giuridica quale legge nazionale si applichi a tale opponibilità, contribuendo così ad assicurare una maggiore certezza del diritto nei casi di mobilitazione transfrontaliera dei crediti come garanzia reale.
- (8) Il 29 settembre 2016 la Commissione ha adottato una relazione sul problema dell'efficacia della cessione di credito o della surrogazione nel credito nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto o surrogato rispetto al diritto di un'altra persona. La Commissione ha concluso che norme uniformi sul conflitto di **leggi** [...] che disciplinano l'efficacia delle cessioni nei confronti dei terzi, nonché i problemi di precedenza tra cessionari concorrenti o tra cessionari e altri titolari di diritti, migliorerebbero la certezza del diritto e ridurrebbero i problemi pratici e i costi legali dovuti all'attuale diversità delle soluzioni adottate negli Stati membri.

³ COM(2015) 468 final.

⁴ COM(2016) 430 final.

- (9) L'ambito di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II)⁵, il regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I)⁶, il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione)⁷ e il regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza⁸. [...]
- (10) Il presente regolamento attua il piano d'azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali. Risponde inoltre al disposto dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento Roma I, che fa obbligo alla Commissione di pubblicare una relazione e, se del caso, una proposta sull'efficacia della cessione dei crediti nei confronti dei terzi e sul privilegio del credito ceduto rispetto al diritto di un'altra persona.
- (11) Attualmente non vigono a livello dell'Unione norme sul conflitto di leggi che disciplinino l'opponibilità [...] ai terzi della cessione dei crediti. **Nei casi in cui** [...] sono stabilite **norme in materia** a livello degli Stati membri, [...] **esse sono diverse tra loro** [...]. L'incoerenza tra le norme di conflitto nazionali crea, nelle cessioni transfrontaliere dei crediti, incertezza giuridica riguardo alla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione. Tale incertezza giuridica comporta, nelle cessioni transfrontaliere, un rischio giuridico assente nelle cessioni nazionali, in quanto possono essere applicate norme sostanziali nazionali diverse a seconda dello Stato membro i cui giudici o autorità sono chiamati a pronunciarsi sulla controversia relativa alla titolarità dei crediti **ceduti**.

⁵ Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40).

⁶ Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6).

⁷ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

⁸ Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

- (12) Se non è consapevole del rischio giuridico o sceglie di ignorarlo, il cessionario può incorrere in perdite finanziarie inattese. L'incertezza sulla titolarità dei crediti ceduti a livello transfrontaliero può avere effetti negativi a cascata e aggravare e prolungare l'impatto di una crisi finanziaria. Se decide di mitigare il rischio giuridico ricorrendo a una consulenza legale specifica, il cessionario dovrà sostenere costi di transazione superiori rispetto a quelli necessari nelle cessioni nazionali. Se è scoraggiato dal rischio giuridico e sceglie di evitarlo, il cessionario potrebbe perdere opportunità commerciali e l'integrazione dei mercati potrebbe risultare ridotta.
- (13) L'obiettivo del presente regolamento è fornire certezza giuridica stabilendo norme di conflitto comuni che designano la legge nazionale applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione **transfrontaliera** dei crediti.
- (14) Un credito conferisce al creditore il diritto al pagamento di una somma di denaro o all'esecuzione di un obbligo **di natura non pecuniaria** [...] da parte del debitore. La cessione del credito consente al creditore ("cedente") di trasferire a un'altra persona ("cessionario") **il** [...] diritto di far valere il credito nei confronti del debitore. La legge che disciplina il rapporto contrattuale tra il creditore e il debitore, tra il cedente e il cessionario e tra il cessionario e il debitore è determinata dalle norme sul conflitto di leggi stabilite dal regolamento Roma I. **Le norme sul conflitto di leggi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento Roma I disciplinano il rapporto contrattuale tra il cedente e il cessionario e le norme sul conflitto di leggi di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento Roma I disciplinano il rapporto contrattuale tra il cessionario e il debitore**⁹.

⁹ [...]

(15) Le norme sul conflitto di leggi stabilite nel presente regolamento dovrebbero disciplinare l'opponibilità **ai terzi** [...] della cessione dei crediti sia tra tutte le parti coinvolte nella cessione [...] sia nei confronti di terzi (**ad esempio** [...] un creditore del cedente), **fatti salvi i diritti e gli obblighi del debitore a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento Roma I.**[...]

(16) I crediti oggetto del presente regolamento **comprendono, tra l'altro,** [...] i crediti commerciali, **i crediti, il contante quale definito nella direttiva 2002/47/CE, la moneta elettronica quale definita nella direttiva 2009/110/CE e i crediti derivanti da** [...] strumenti finanziari quali definiti nella direttiva 2014/65/UE [...] ¹⁰ [...] **– ad eccezione dei crediti derivanti da valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o quote di un organismo di investimento collettivo – emessi o meno mediante tecnologia di registro distribuito.**

(16 bis) In conformità del regolamento [XXX] relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA), la tecnologia di registro distribuito (DLT) è un tipo di tecnologia che supporta la registrazione distribuita di dati cifrati. Il presente regolamento dovrebbe basarsi su un approccio tecnologicamente neutro.

¹⁰ [...]

In quanto strumento tecnologicamente neutro, il presente regolamento dovrebbe disciplinare i crediti derivanti da attività, a prescindere dalla tecnologia utilizzata per l'emissione, il trasferimento o lo stoccaggio, compresi quindi i crediti derivanti da cripto-attività. Alcune cripto-attività, definite "token di moneta elettronica" nel regolamento [XXX] relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA), sono concepite principalmente come mezzi di pagamento e la loro funzione è molto simile a quella della moneta elettronica quale definita nella direttiva 2009/110/CE sulla moneta elettronica (EMD2). Altre cripto-attività sono classificate, ai sensi del diritto nazionale, come strumenti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione della MiFID. Al fine di evitare problemi di qualificazione per quanto riguarda la classificazione di una determinata cripto-attività come strumento finanziario o altro tipo di cripto-attività, il presente regolamento dovrebbe disciplinare i crediti derivanti da tutte le cripto-attività, ad eccezione dei crediti derivanti da cripto-attività che sono classificate come valori mobiliari, strumenti del mercato monetario o quote di un organismo di investimento collettivo.

(16 i) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti sia esistenti che futuri. La cedibilità dei crediti, compresa la questione se i crediti futuri siano cedibili, è disciplinata dalla legge del credito ceduto ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento Roma I.

(16 bis) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all'opponibilità ai terzi del trasferimento di strumenti finanziari, emessi o meno mediante tecnologia di registro distribuito, ivi compreso a titolo di garanzia, pegni o altri diritti di garanzia su tali strumenti finanziari. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi, in particolare, all'opponibilità ai terzi del trasferimento di valori mobiliari, strumenti del mercato monetario e quote di organismi collettivi, anche a titolo di garanzia, pegni o altri diritti di garanzia su tali strumenti finanziari, indipendentemente dal fatto che tale trasferimento avvenga mediante consegna materiale di un certificato, mediante scrittura contabile in un registro, in un conto o in un sistema di deposito accentrato ovvero mediante cessione di crediti come, ad esempio, per la consegna di tali strumenti dall'intermediario successivo in una catena di intermediari. [...]. Poiché gli strumenti derivati sono strumenti finanziari oltre che contratti, e poiché il presente regolamento non dovrebbe riguardare il trasferimento di contratti o la novazione, esso non dovrebbe applicarsi all'opponibilità ai terzi del trasferimento di derivati. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi nemmeno all'opponibilità ai terzi del trasferimento di crypto-attività, classificate o meno come strumenti finanziari, ivi compreso a titolo di garanzia, pegni o altri diritti di garanzia su tali crypto-attività.

(16 ii) L'adempimento di un credito (ad esempio il rimborso di un prestito) può essere garantito da un diritto di garanzia (ad esempio, un'ipoteca o un pegno). È possibile costituire un diritto di garanzia su crediti o su attività diverse dai crediti. Le attività diverse dai crediti comprendono: beni immobili; beni mobili materiali, iscritti o meno in un pubblico registro previsto dalla legge (ad esempio veicoli o macchinari); beni mobili immateriali, iscritti o meno in un pubblico registro previsto dalla legge (ad esempio diritti di proprietà intellettuale). Il presente regolamento dovrebbe disciplinare la cessione dei crediti, sia essa definitiva (ad esempio la cessione di crediti commerciali a una società di factoring) o a titolo di garanzia, pegni o altri diritti di garanzia su crediti (ad esempio un pegno su crediti commerciali). Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe riguardare il trasferimento di attività diverse dai crediti, sia esso definitivo (ad esempio il trasferimento di valori mobiliari) o a titolo di garanzia, pegni o altri diritti di garanzia su attività diverse dai crediti (ad esempio un'ipoteca su beni immobili o un pegno su valori mobiliari).

(16 bis bis) La legge designata dal presente regolamento dovrebbe applicarsi all'opponibilità ai terzi della cessione di un credito quando il credito ceduto è garantito da un diritto su un bene immobile o su un bene mobile soggetto a iscrizione in un pubblico registro previsto dalla legge. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all'opponibilità ai terzi del trasferimento del diritto di garanzia su beni immobili o mobili soggetti a iscrizione in un pubblico registro previsto dalla legge, compresi eventuali requisiti formali o in materia di iscrizione previsti dalla legge dello Stato in cui il bene immobile è situato o sotto la cui autorità è tenuto il registro per l'efficacia del trasferimento del diritto di garanzia. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi nemmeno a questioni relative all'esecuzione dei diritti di garanzia, compreso il diritto a proventi.

(16 bis bis bis) La legge applicabile a norma del presente regolamento può non coincidere con la legge dello Stato in cui è situato il bene immobile o sotto la cui autorità è tenuto il registro (ad esempio perché la residenza abituale del cedente è situata nello Stato A e il bene immobile è situato nello Stato B). In tali casi, i) affinché il cessionario acquisisca la titolarità del credito, dovrebbero essere rispettati i requisiti previsti dalla legge designata dal presente regolamento e ii) affinché il cessionario acquisisca la titolarità del diritto sul bene immobile o sul bene mobile iscritto in un registro che garantisce il credito, dovrebbero essere rispettati i requisiti per il trasferimento di tale diritto di garanzia previsti dalla legge designata dalle norme di conflitto nazionali dello Stato in cui è situato il bene immobile o sotto la cui autorità è tenuto il registro (solitamente la *lex rei sitae* o la *lex registrationis*), compresi eventuali requisiti formali o in materia di iscrizione.

(16 bis ter) In alcuni ordinamenti giuridici, tuttavia, il diritto di garanzia è collegato al credito garantito cosicché, a norma della legge dello Stato in cui è situato il bene immobile o sotto la cui autorità è tenuto il registro, il rispetto di determinati requisiti formali o in materia di iscrizione per l'efficacia del trasferimento del diritto di garanzia è necessario affinché il cessionario possa acquisire la titolarità del credito stesso; il soddisfacimento o il mancato soddisfacimento di tali requisiti formali o in materia di iscrizione per acquisire la titolarità del diritto di garanzia può incidere sulla risoluzione di eventuali conflitti sul credito garantito.

In tali casi, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi agli effetti del soddisfacimento o del mancato soddisfacimento di requisiti formali o in materia di iscrizione per l'efficacia del trasferimento del diritto di garanzia nella risoluzione di conflitti sul credito garantito. Pertanto, la legge applicabile a norma del presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla risoluzione di conflitti su un credito garantito da un diritto su un bene immobile o su un bene mobile soggetto a iscrizione in un pubblico registro previsto dalla legge, in particolare tra i) un avente diritto sul credito garantito che abbia rispettato la legge applicabile a norma del presente regolamento per acquisire la titolarità del credito ceduto nonché i requisiti formali o in materia di iscrizione previsti dalla legge dello Stato in cui è situato il bene immobile o sotto la cui autorità è tenuto il registro per acquisire la titolarità del diritto che garantisce il credito e ii) un avente diritto sul credito garantito che abbia unicamente rispettato la legge applicabile a norma del presente regolamento per acquisire la titolarità del credito ceduto.

(16 ter) Un credito è un'attività immateriale. Può essere ceduto come attività immateriale oppure, se incorporato in un certificato o rappresentato da scrittura contabile, può essere trasferito come attività materiale o mediante crediti e debiti. Il fatto che un credito possa essere ceduto come attività immateriale, incorporato in un certificato o rappresentato da scrittura contabile è determinato dal diritto sostanziale che disciplina il credito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento Roma I. Il presente regolamento dovrebbe essere uno strumento orizzontale che stabilisce norme di conflitto generali applicabili all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti quando i crediti sono ceduti come attività immateriali (*lex generalis*). Se i crediti sono incorporati in un certificato (come nel caso, ad esempio, delle obbligazioni al portatore o delle cedole d'interessi fisicamente separabili dall'obbligazione al portatore) o rappresentati da scrittura contabile (come nel caso, ad esempio, delle obbligazioni in forma scritturale o delle cedole d'interessi separate in forma scritturale), l'opponibilità ai terzi del trasferimento di tali crediti dovrebbe essere esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento e dovrebbero applicarsi le norme di conflitto speciali applicabili all'opponibilità ai terzi del trasferimento dei crediti come attività materiale (come le norme che disciplinano gli strumenti negoziabili o gli strumenti finanziari) o mediante crediti e debiti (come le norme che disciplinano gli strumenti finanziari in forma scritturale) (*lex specialis*). L'esclusione della cessione di crediti incorporati in un certificato o rappresentati da scritture contabili dovrebbe estendersi alle situazioni in cui il credito è iscritto in un registro tenuto dalla società che emette i titoli da cui è sorto il credito, come le azioni nominative.

(16 quater) I crediti possono derivare da valori mobiliari, ad esempio il diritto a dividendi derivante da un'azione o il diritto a interessi derivante da un'obbligazione. A seconda della legge applicabile al titolo, tali crediti possono essere ceduti separatamente dal titolo da cui derivano e in forma immateriale (ad esempio un azionista può cedere diritti a dividendi a una banca a titolo di garanzia per ottenere finanziamenti). La cessione dei crediti separatamente dal titolo da cui derivano e in forma immateriale (vale a dire quando non sono incorporati in un certificato, rappresentati da scrittura contabile o registrati mediante DLT) dovrebbe, per motivi di coerenza con la legge applicabile ai titoli e data l'esistenza di prassi diverse negli Stati membri, essere anch'essa esclusa dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

(16 quinquies) I crediti derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili, nella misura in cui i crediti derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Il termine "strumenti negoziabili" ha un significato diverso nel diritto privato e nell'*acquis* finanziario dell'Unione. Nell'*acquis* finanziario dell'Unione, in particolare nella direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari¹¹, il termine "strumenti negoziabili" è un concetto più ampio che comprende gli strumenti che possono essere negoziati sui mercati dei capitali e include quindi gli strumenti finanziari come i valori mobiliari e gli strumenti derivati. Ai fini del presente regolamento, il termine "strumenti negoziabili" dovrebbe essere inteso nel senso di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento Roma I e comprende anche le polizze di carico, nella misura in cui i crediti derivanti da polizze di carico risultano dal loro carattere negoziabile, e le obbligazioni, nella misura in cui i crediti derivanti da obbligazioni al portatore risultano dal loro carattere negoziabile.

¹¹ Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(16 sexies) In linea con il regolamento Roma I, il presente regolamento non dovrebbe riguardare l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti disciplinata dal diritto delle società, associazioni e persone giuridiche su aspetti quali la costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche e la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica.

(16 septies) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare l'opponibilità ai terzi della cessione di un credito riconosciuto dalla legge al titolare di un conto o a un terzo, anche a fini di recupero, restituzione o risarcimento, in relazione a un'operazione relativa a quote di emissioni ai sensi della direttiva 2003/87/CE (direttiva sullo scambio delle quote di emissione) divenuta definitiva nel registro dell'Unione dei conti e delle operazioni delle quote di emissioni, ad esempio in caso di frode o di errore tecnico. Ciò non dovrebbe comportare l'annullamento, la revoca o il ricalcolo dell'operazione nel registro dell'Unione.

(17) Il presente regolamento **dovrebbe riguardare**[...] l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti. Non **dovrebbe**[...] concernere il trasferimento dei [...] contratti (come i contratti derivati) che generano sia diritti (o crediti) sia obblighi né la novazione di tali contratti. **Il presente regolamento non dovrebbe inoltre applicarsi a eventuali conflitti derivanti dalla cessione di un credito incluso in un contratto e dalla novazione di tale contratto.** Poiché il trasferimento e la novazione dei contratti **dovrebbero**[...] esulare dal presente regolamento, la negoziazione di strumenti finanziari, la loro compensazione e il loro regolamento **dovrebbero**[...] continuare ad essere disciplinati dalla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali stabilita dal regolamento Roma I. [...]

(18) [...] ¹²[...] ¹³[...] ¹⁴[...] ¹⁵[...]

[...] Il presente regolamento dovrebbe avere carattere universale: la legge da esso designata dovrebbe applicarsi anche ove non sia quella di uno Stato membro.

(19[...]) La prevedibilità è essenziale per i terzi che vogliono acquisire la titolarità del credito ceduto. L'applicazione della legge dello **Stato**[...] di residenza abituale del cedente all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti consente ai terzi interessati di sapere con facilità e in anticipo quale legge nazionale disciplinerà i loro diritti. La legge del paese di residenza abituale del cedente dovrebbe pertanto applicarsi come regola generale all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti. Dovrebbe applicarsi, in particolare, all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nell'ambito del factoring e **dei contratti di garanzia**[...] e, se le parti non hanno scelto la legge del credito ceduto, **all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nell'ambito della** cartolarizzazione **e dell'emissione di obbligazioni garantite.**

12 [...]
13 [...]
14 [...]
15 [...]

(20[...]) La legge scelta come regola generale per l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti dovrebbe consentire di determinare la legge applicabile in caso di cessione di crediti futuri o[...] di [...] cessione di crediti **in massa, entrambi prassi comuni**, ad esempio nel factoring. L'applicazione **come regola generale**[...] della legge del paese di residenza abituale del cedente consente di determinare più facilmente la legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione di crediti futuri **e di cessioni di crediti in massa soggette a leggi diverse**.

(21[...]) La necessità di determinare la titolarità del credito ceduto **è particolarmente importante** [...] quando il cedente diventa insolvente, **in quanto i crediti sono attività che possono essere incluse nella massa fallimentare e i creditori hanno bisogno di sapere se i crediti ceduti ne fanno ancora parte**.[...] È pertanto auspicabile che le norme sul conflitto di leggi stabilite nel presente regolamento e quelle stabilite nel **regolamento relativo alle procedure di insolvenza** (regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza) siano tra loro coerenti. La coerenza dovrebbe essere garantita applicando, come regola generale, all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti la legge del paese di residenza abituale del cedente, in quanto l'uso del paese di residenza abituale del cedente come criterio di collegamento **generalmente** coincide con il centro degli interessi principali del debitore usato come criterio di collegamento nelle procedure di insolvenza.

(22) Il presente regolamento e il regolamento sulle procedure di insolvenza stabiliscono norme di conflitto complementari. La legge applicabile designata dal presente regolamento dovrebbe applicarsi in primo luogo per determinare se una cessione dei crediti effettuata prima dell'apertura della procedura di insolvenza sia divenuta efficace nei confronti dei terzi, compresi i creditori del cedente. In tal caso, la legge applicabile ai sensi del regolamento relativo alle procedure di insolvenza dovrebbe quindi determinare se la cessione abbia costituito un atto pregiudizievole per la massa creditoria e disciplinare la nullità, l'annullamento o l'inopponibilità della cessione. Qualora un credito debba essere ceduto dopo l'apertura della procedura d'insolvenza, la legge applicabile ai sensi del regolamento relativo alle procedure di insolvenza dovrebbe determinare se, o a quali condizioni, può essere effettuata la cessione. Fatte salve le condizioni stabilite dalla legge applicabile all'insolvenza, la legge applicabile ai sensi del presente regolamento dovrebbe quindi determinare l'efficacia della cessione nei confronti dei terzi.

- (23) La convenzione delle Nazioni Unite del 2001 sulla cessione di crediti nel commercio internazionale dispone che la prevalenza del diritto del cedente del credito ceduto rispetto al diritto di un altro avente diritto è disciplinata dalla legge dello Stato in cui è ubicato il cedente. La compatibilità tra la **legge che si applica come regola in virtù del** [...] presente regolamento e la soluzione privilegiata a livello internazionale dalla convenzione dovrebbe facilitare la risoluzione delle controversie internazionali.
- (24) Qualora il cedente cambi la residenza abituale tra più cessioni dello stesso credito, la legge applicabile dovrebbe essere la legge del paese di residenza abituale del cedente al momento [...] della [...] cessione **che per prima è divenuta** efficace nei confronti dei terzi [...] ai sensi della legge [...] del paese di residenza abituale del cedente **ad essa applicabile. È quindi opportuno stabilire, in base alla legge del paese di residenza abituale del cedente applicabile a ciascuna cessione, il momento in cui ciascuna cessione è divenuta efficace nei confronti dei terzi**[...].
- (25) In linea con la prassi dei mercati e le esigenze dei partecipanti al mercato, l'opponibilità ai terzi di determinate cessioni dei crediti dovrebbe, in via eccezionale, essere disciplinata dalla legge del credito ceduto, ossia la legge che disciplina il contratto originario dal quale è sorto il credito tra il creditore e il debitore.

(26) La legge del credito ceduto dovrebbe disciplinare l'opponibilità ai terzi della cessione, da parte del titolare di un conto, del contante accreditato su tale conto [...] qualora il titolare del conto sia il creditore/cedente e il **fornitore del conto**[...] sia il debitore. L'applicazione della legge del credito ceduto all'opponibilità ai terzi di tale cessione garantisce maggiore prevedibilità ai terzi, quali i creditori del cedente e i cessionari concorrenti, dato che generalmente si presume che il credito vantato dal titolare di un conto riguardo al contante accreditato su tale conto [...] sia disciplinato dalla legge dello **Stato**[...] in cui è ubicato il **fornitore del conto**[...] (e non dalla legge del paese di residenza abituale del titolare del conto/cedente). Di norma tale legge è scelta nel contratto di conto tra il titolare del conto e il **fornitore del conto** [...]. **Conformemente a un approccio tecnologicamente neutro, la legge del credito ceduto dovrebbe applicarsi anche alla "moneta elettronica" quale definita nella direttiva 2009/110/CE (EMD2) e ai "token di moneta elettronica" quali definiti nel regolamento [XXX] sui mercati delle cripto-attività (MiCA).**

(26 bis) Ai fini del presente regolamento, un trasferimento di fondi da un conto a un altro non costituisce una cessione di credito.

(27) **Al fine di preservare il buon funzionamento dei mercati finanziari,[...] l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti derivanti da[...] strumenti finanziari, quali i crediti derivanti da contratti derivati, anche se emessi per mezzo della tecnologia di registro distribuito, dovrebbe [...] essere soggetta alla legge che disciplina il credito ceduto[...]. I crediti derivanti da contratti derivati possono consistere in una richiesta di pagamenti intermedi nel periodo di vigenza del contratto derivato e nella richiesta dell'importo del close-out al momento della cessazione del contratto derivato. L'applicazione della legge del credito ceduto implica che l'opponibilità ai terzi della cessione di tali crediti sarebbe soggetta alla legge scelta dalle parti per disciplinare il loro contratto derivato a norma dell'articolo 3 del regolamento Roma I (qualora le posizioni in derivati siano trasferite fuori borsa) o, qualora le posizioni in derivati siano trasferite in una sede di negoziazione (ossia, derivati negoziati in borsa) e in assenza di scelta della legge, alla legge della sede di negoziazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento Roma I. Analogamente, qualora i crediti derivanti da contratti derivati siano trasferiti all'interno di infrastrutture o sistemi dei mercati finanziari, l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti sarebbe soggetta alla legge scelta dai partecipanti all'infrastruttura o al sistema dei mercati finanziari, come previsto dall'articolo 2, lettera a), della direttiva sul carattere definitivo del regolamento. Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento Roma I, la legge del credito ceduto, scelta dalle parti o, in assenza di una scelta, stabilita dalle norme della sede di negoziazione, dovrebbe determinare la cedibilità del credito.**

(27 bis) La legge del credito ceduto dovrebbe inoltre disciplinare l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti derivanti dalle cripto-attività che non sono classificate come strumenti finanziari o moneta elettronica.

(27 decies) Ai fini del buon funzionamento dei mercati finanziari inoltre l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti derivanti i) dai contratti finanziari (come un accordo quadro), dai contratti di garanzia associati e dagli accordi di *netting* associati definiti nel presente regolamento, ii) dalle operazioni sui mercati finanziari (ossia il trasferimento di strumenti finanziari fuori borsa o in una sede di negoziazione) e iii) dalla partecipazione alle infrastrutture o ai sistemi dei mercati finanziari, come i sistemi di compensazione mediante controparti centrali (CCP) e i sistemi di regolamento, dovrebbe essere soggetta alla legge che disciplina il credito ceduto. Ciò significa che l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti derivanti dai contratti e dagli accordi summenzionati, dai contratti di negoziazione conclusi sui mercati finanziari e dai contratti relativi alla compensazione e al regolamento conclusi nell'ambito delle infrastrutture o dei sistemi dei mercati finanziari sarebbe soggetta alla legge scelta dalle parti o, in assenza di scelta della legge, alla legge applicabile come regola generale. Le parti del contratto finanziario e del contratto associato, le parti del contratto di negoziazione e le parti del contratto concluso nell'ambito di un'infrastruttura o di un sistema dei mercati finanziari sceglierebbero la legge per disciplinare il loro contratto a norma dell'articolo 3 del regolamento Roma I per le operazioni fuori borsa e, come previsto dall'articolo 2, lettera a), della direttiva sul carattere definitivo del regolamento, per i contratti conclusi nell'ambito di un'infrastruttura o di un sistema dei mercati finanziari. Per le operazioni concluse in una sede di negoziazione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento Roma I, in assenza di scelta della legge si applicherebbe la legge applicabile alla sede di negoziazione. Nel caso dei contratti di negoziazione conclusi sui mercati finanziari (fuori borsa o in una sede di negoziazione) e dei contratti conclusi nell'ambito di un'infrastruttura o di un sistema di compensazione o di regolamento dei mercati finanziari, il buon funzionamento dei mercati finanziari è garantito in quanto la legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti derivanti da tali contratti (legge del credito ceduto) sarebbe la stessa legge applicabile a tali contratti, ossia la legge scelta dalle parti del contratto per le operazioni fuori borsa (a norma dell'articolo 3 del regolamento Roma I), la legge scelta dai partecipanti a un sistema per i contratti conclusi nell'ambito del sistema (come previsto dall'articolo 2, lettera a), della direttiva sul carattere definitivo del regolamento) o, in assenza di scelta della legge, la legge della sede di negoziazione per le operazioni concluse nella sede di negoziazione (a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento Roma I).

(27 ii) Anche l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti derivanti da operazioni in valuta dovrebbe essere disciplinata dalla legge del credito ceduto, in quanto crediti risultanti da derivati e, di conseguenza, crediti derivanti da strumenti finanziari, oppure in quanto crediti risultanti da operazioni in valuta a pronti alle condizioni definite all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione.

(27 bis) Ai fini del presente regolamento, le operazioni sui mercati finanziari dovrebbero essere intese come comprensive delle operazioni concluse fuori borsa, delle operazioni effettuate in sedi di negoziazione e borse - inclusi i mercati regolamentati del SEE, i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e i sistemi organizzati di negoziazione (OTF) - o eseguite per mezzo di un internalizzatore sistematico autorizzato ai sensi della MiFID e, in tutti i casi, in qualsiasi mercato finanziario di paesi terzi funzionalmente equivalente. La partecipazione alle infrastrutture dei mercati finanziari dovrebbe essere intesa come comprensiva di qualsiasi sistema di pagamento e di regolamento dei titoli, infrastruttura dei mercati finanziari autorizzata o regolamentata, come una controparte centrale (CCP) e un depositario centrale di titoli (CSD), e di qualsiasi sistema designato o altrimenti protetto ai fini della direttiva sul carattere definitivo del regolamento¹⁶ nonché, in tutti i casi, di qualsiasi infrastruttura dei mercati finanziari dei paesi terzi funzionalmente equivalente.

¹⁶ Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

(27 ter) L'opponibilità ai terzi delle cessioni dei crediti derivanti da contratti in base ai quali il credito è concesso sotto forma di prestito dovrebbe essere disciplinata dalle legge del credito ceduto. Ciò dovrebbe includere i crediti definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera o), della direttiva 2002/47/CE, spesso utilizzati come garanzie finanziarie nell'ambito dell'Eurosistema. Al fine di agevolare la cessione transfrontaliera dei crediti derivanti da prestiti sindacati e dal crowdfunding basato sul prestito sui mercati finanziari secondari, anche l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti derivanti da prestiti sindacati e dal crowdfunding basato sul prestito dovrebbe essere soggetta alla legge del credito ceduto.

(28) È opportuno prevedere una certa flessibilità nella determinazione della legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nel contesto delle cartolarizzazioni, al fine di venire incontro alle esigenze di tutte le parti che intervengono nelle cartolarizzazioni e facilitare l'espansione del mercato delle cartolarizzazioni transfrontaliere agli operatori più piccoli. **Ciò non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle norme di regolamentazione applicabili ai mercati finanziari. La cartolarizzazione dovrebbe essere definita in conformità del regolamento (UE) 2017/2402¹⁷. Dato che l'emissione di obbligazioni garantite presenta caratteristiche simili a quelle di una cartolarizzazione e nella misura in cui l'emissione di obbligazioni garantite comporta la cessione di crediti, la stessa flessibilità dovrebbe applicarsi all'emissione di obbligazioni garantite. Tali obbligazioni garantite dovrebbero essere definite in conformità della direttiva (UE) 2019/2162¹⁸.**

¹⁷ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012.

¹⁸ Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE.

(28 bis) Qualora all'[...] opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nel contesto delle cartolarizzazioni o dell'emissione di obbligazioni garantite si applichi [...] come regola generale la legge del paese di residenza abituale del cedente,[...] il cedente **(anche nell'ambito di una cartolarizzazione)** e il cessionario (**la** società veicolo **nell'ambito di una cartolarizzazione)** dovrebbero poter scegliere di applicare la legge del credito ceduto. **Qualora, invece, all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti si applichi come regola generale la legge del credito ceduto, il cedente e il cessionario nell'ambito di una cartolarizzazione o dell'emissione di obbligazioni garantite dovrebbero poter convenire che all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti si applichi la legge del paese di residenza abituale del cedente.** Il cedente e il cessionario dovrebbero **pertanto** poter decidere che l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti nell'ambito di una cartolarizzazione **o dell'emissione di obbligazioni garantite sia** [...] soggetta alla regola [...] del paese di residenza abituale del cedente o **alla** [...] legge del credito ceduto in funzione della struttura e delle caratteristiche dell'operazione, ad esempio il numero e l'ubicazione dei cedenti e il numero di leggi che disciplinano i crediti ceduti.

(28 ter) Per motivi di certezza del diritto e al fine di consentire la verifica dell'esistenza di una scelta della legge, un accordo sulla scelta della legge applicabile dovrebbe essere documentato per iscritto o con mezzi elettronici che consentano una registrazione durevole dell'accordo.

(29) Qualora lo stesso credito abbia formato oggetto di due cessioni la cui opponibilità sia soggetta in un caso alla legge del paese di residenza abituale del cedente e nell'altro alla legge del credito ceduto, può sorgere un conflitto tra cessionari. La legge applicabile per risolvere tale conflitto dovrebbe essere la legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione del credito che per prima è diventata efficace nei confronti dei terzi ai sensi della legge ad essa applicabile.

- (30) L'ambito di applicazione della legge nazionale designata dal presente regolamento come legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti dovrebbe essere uniforme. **La**[...] legge **nazionale designata come legge applicabile a norma del presente regolamento** dovrebbe disciplinare in particolare: i) l'efficacia della cessione **del credito** nei confronti dei terzi, ossia le misure che **devono essere adottate affinché** il cessionario [...] **acquisisca** [...] la titolarità del credito ceduto (ad esempio, [...] notificazione scritta della cessione al debitore); ii) le questioni di prevalenza, ossia i conflitti tra più aventi diritto **concorrenti** in merito **all'acquisizione della** [...] titolarità del credito **ceduto** (ad esempio tra due cessionari qualora lo stesso credito sia stato ceduto due volte, o tra il cessionario e un creditore del cedente). **Ai fini del presente regolamento, la titolarità di un credito comprende, oltre alla proprietà del credito, altri diritti conferiti dal diritto nazionale, come il diritto di creditore pignoratizio.**
- (31) Dato il carattere universale del presente regolamento, può essere designata come legge applicabile la legge di **Stati** [...] con tradizioni giuridiche diverse. Qualora, successivamente alla cessione del credito, il contratto da cui questo è sorto sia trasferito, la legge designata dal presente regolamento come legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione del credito dovrebbe disciplinare anche il conflitto tra il cessionario del credito e il nuovo beneficiario dello stesso credito a seguito del trasferimento del contratto da cui questo è sorto. [...]
- (32) Considerazioni di pubblico interesse giustificano, in circostanze eccezionali, che i giudici degli Stati membri possano applicare deroghe basate sull'ordine pubblico e norme di applicazione necessaria, che dovrebbero essere interpretate in maniera restrittiva.

(32 bis) Qualora un consumatore sia coinvolto nella cessione di un credito in qualità di terzo, le norme sostanziali dell'Unione in materia di tutela dei consumatori dovrebbero applicarsi quando la legge designata dal presente regolamento è la legge di uno Stato membro. Qualora la legge designata dal presente regolamento sia la legge di uno Stato diverso da uno Stato membro, il giudice che dirime una controversia dovrebbe avere il diritto di applicare, conformemente agli articoli 6 e 7 del presente regolamento e alle condizioni ivi specificate, le norme di applicazione necessaria del foro o di respingere l'applicazione di una disposizione della legge applicabile contraria al suo ordine pubblico. Qualora un consumatore sia debitore del credito ceduto, la sua posizione dovrebbe essere disciplinata dalla legge del credito ceduto conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento Roma I. Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle norme sostanziali dell'Unione in materia di tutela dei consumatori, comprese quelle sul credito al consumo e sul credito ipotecario.

(32 ter) Poiché in alcuni Stati coesistono due o più sistemi giuridici o complessi di norme per le materie disciplinate dal presente regolamento, è opportuno prevedere in quale misura le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle differenti unità territoriali di tali Stati.

(32 quater) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione che, con riferimento a settori specifici, disciplinano i conflitti di leggi in materia di opponibilità ai terzi della cessione dei crediti. In particolare, il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle disposizioni sul conflitto di leggi di cui all'articolo 9 della direttiva sui contratti di garanzia finanziaria¹⁹, agli articoli 8 e 9 della direttiva sul carattere definitivo del regolamento, agli articoli 24 e 31 della direttiva sulla liquidazione²⁰ e alle materie disciplinate dal regolamento sul registro dell'Unione²¹.

(33) Il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri comporta che il presente regolamento lasci impregiudicate le convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell'adozione del presente regolamento. Per garantire una maggiore accessibilità di tali norme, la Commissione dovrebbe pubblicare, basandosi sulle informazioni trasmesse dagli Stati membri, l'elenco delle convenzioni in questione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* **e sul portale europeo della giustizia elettronica.**

(33 bis) Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicata l'applicazione della convenzione di Città del Capo del 2001 relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e dei relativi protocolli.

(33 ter) Al fine di evitare effetti retroattivi del presente regolamento, esso dovrebbe applicarsi alla cessione dei crediti solo se il contratto di cessione è stato concluso alla data di applicazione del presente regolamento o successivamente a tale data.

¹⁹ Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

²⁰ Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125 del 5.5.2001, pag. 15).

²¹ Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell'Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011 della Commissione (GU L 122 del 3.5.2013, pag. 1).

- (34) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, il presente regolamento intende promuovere l'applicazione degli articoli 17 e 47 riguardanti rispettivamente il diritto di proprietà e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale.
- (35) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti del presente regolamento, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. L'auspicata uniformità delle norme sul conflitto di leggi in materia di opponibilità ai terzi della cessione dei crediti può essere conseguita solo mediante un regolamento, poiché solo un regolamento garantisce un'interpretazione e un'applicazione coerenti delle norme a livello nazionale. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (36) A norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione**[...].
- (37) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, all'opponibilità ai terzi della cessione **volontaria** dei crediti **e della surrogazione convenzionale** in materia civile e commerciale.

Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative.

1 bis. Il presente regolamento non si applica all'opponibilità ai terzi del trasferimento di strumenti finanziari, ivi compreso a titolo di garanzia, pegni o altri diritti di garanzia su tali strumenti finanziari. Il presente regolamento non si applica, in particolare, all'opponibilità ai terzi del trasferimento di valori mobiliari, di strumenti del mercato monetario, di quote di organismi di investimento collettivo, ivi compreso a titolo di garanzia, pegni o altri diritti di garanzia su tali strumenti finanziari.

1 bis ter. Il presente regolamento non si applica all'opponibilità ai terzi del trasferimento di cripto-attività, siano esse classificate o meno come strumenti finanziari, ivi compreso a titolo di garanzia, pegni o altri diritti di garanzia su tali cripto-attività.

1 bis bis. Il presente regolamento non si applica all'opponibilità ai terzi del trasferimento dei diritti di garanzia su attività diverse dai crediti, in particolare beni immobili e beni mobili soggetti a iscrizione in un pubblico registro previsto dalla legge, compresi eventuali requisiti formali o in materia di iscrizione per l'efficacia del trasferimento dei diritti di garanzia e gli effetti del soddisfacimento o del mancato soddisfacimento di tali requisiti per la risoluzione dei conflitti sul credito garantito.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento **le cessioni dei crediti seguenti:**

- a)** [...] i crediti derivanti dai rapporti di famiglia o dai rapporti che secondo la legge applicabile a tali rapporti hanno effetti comparabili, comprese le obbligazioni alimentari;
- b)** [...] i crediti derivanti da regimi patrimoniali tra coniugi, da regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio, nonché dalle successioni;
- c)** [...] i crediti derivanti da cambiali, assegni, vaglia cambiari e da altri strumenti negoziabili, nella misura in cui **i crediti** [...] derivanti da tali altri strumenti risultano dal loro carattere negoziabile;
- d)** [...] i crediti [...] inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, [...] quali **i crediti derivanti dalla** costituzione, tramite registrazione o altrimenti, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche e la responsabilità personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;
- e)** [...] i crediti derivanti dalla costituzione di "trust" e dai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i "trustee" e i beneficiari;

f) [...] i crediti derivanti dai contratti di assicurazione vita che derivano da operazioni effettuate da soggetti diversi dalle imprese di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/138/CE **del Parlamento europeo e del Consiglio** in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)[...]¹, aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività, o in caso di malattia professionale o di infortunio sul lavoro; [...]

g) i crediti incorporati in un certificato o rappresentati da una scrittura contabile;

h) i crediti derivanti da un valore mobiliare, da uno strumento del mercato monetario o da una quota di un organismo di investimento collettivo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) "cedente": persona che trasferisce a un'altra persona il proprio diritto di far valere un credito nei confronti di un debitore;

b) "cessionario": persona che ottiene da un'altra persona il diritto di far valere un credito nei confronti di un debitore;

¹ [...]

- c)** "cessione": trasferimento volontario del diritto di far valere un credito nei confronti di un debitore; **sono** [...] inclusi i trasferimenti definitivi di crediti, la surrogazione convenzionale, i trasferimenti di crediti a titolo di garanzia [...], pegni e altri diritti di garanzia sui crediti, **ma non il trasferimento dei contratti che generano sia diritti sia obblighi né la novazione di tali contratti**;
- d)** "credito": diritto di far valere un credito di qualsiasi natura, pecuniaria o non pecuniaria, sorto da un'obbligazione contrattuale o extracontrattuale;
- e)** "opponibilità ai terzi": [...]il diritto **di una persona**[...] di far valere la titolarità del credito **ceduto**[...] nei confronti di **terzi, ivi compreso dei**[...] cessionari o **dei** beneficiari dello stesso credito [...], dei creditori del cedente e di altri terzi, **fatti salvi i diritti e gli obblighi del debitore ai sensi della legge applicabile a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento Roma I**;
- f)** "residenza abituale": per le società, associazioni e persone giuridiche, il luogo in cui si trova l'amministrazione centrale; per la persona fisica che agisce nell'esercizio della sua attività professionale, la sua sede di attività principale;

g) [...]²[...]³[...] "**cartolarizzazione**": **l'operazione o lo schema ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402 (regolamento sulle cartolarizzazioni)**;

g bis) "obbligazioni garantite": titolo di debito quale definito all'articolo 3, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2162 (direttiva sulle obbligazioni garantite);

h) "contante": denaro [...] quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2002/47/CE (direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria);

h bis) "moneta elettronica": moneta elettronica quale definita all'articolo 2, punto 2, della direttiva 2009/110/CE (EMD2);

h quater) "cripto-attività": cripto attività quale definita all'articolo [3, paragrafo 1, punto 2] del regolamento [XXX] relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCa);

i) "strumento finanziario": gli strumenti riportati[...] nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2014/65/UE⁴ (MiFID);

2 [...]
3 [...]
4 [...]

i bis) "valori mobiliari": gli strumenti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE (MiFID);

i) "contratti finanziari": gli strumenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 100, della direttiva 2014/59/UE (direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche);

i bis) "contratto di garanzia": un contratto di garanzia finanziaria ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE (direttiva relativa ai contratti di garanzia finanziaria), e una garanzia ai sensi dell'articolo 2, lettera m), della direttiva 98/26/CE (direttiva concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli);

k) "accordo di *netting*": accordo quale definito all'articolo 2, punto 47, del regolamento (UE) 2021/23 relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali;

l) "operazione a pronti in valuta": un contratto quale definito all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione.

CAPO II

NORME UNIFORMI

Articolo 3

Carattere universale

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

Articolo 4

Legge applicabile

1. Salvo se altrimenti disposto dal presente articolo, l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti è disciplinata dalla legge **dello Stato** [...] di residenza abituale del cedente al momento della **conclusione del contratto di** cessione.

Qualora lo stesso credito abbia formato oggetto di due cessioni a cessionari diversi e il cedente abbia cambiato la propria residenza abituale tra le due cessioni, la prevalenza del diritto di un cessionario rispetto al diritto dell'altro cessionario è disciplinata dalla legge del paese di residenza abituale del cedente al momento della cessione che per prima è diventata efficace nei confronti dei terzi ai sensi della legge designata come applicabile a norma del primo comma.

2. La legge applicabile al credito ceduto disciplina l'opponibilità ai terzi della cessione di:

- a) [...] **crediti di contanti e crediti di moneta elettronica;**

- b) crediti derivanti da [...];

- i) **strumenti finanziari;** [...]

- ii) **contratti finanziari, contratti di garanzia associati e accordi di netting associati; e**

- iii) **operazioni a pronti in valuta;**

- b bis) crediti derivanti da crypto-attività che non sono classificate come strumenti finanziari o moneta elettronica;**

- c) crediti derivanti da operazioni sui mercati finanziari o dalla partecipazione alle infrastrutture dei mercati finanziari;**

d) crediti derivanti da contratti in base ai quali il credito è concesso sotto forma di prestito.

3. **Nel contesto di una cartolarizzazione o dell'emissione di obbligazioni garantite, il [...]** cedente e il cessionario possono scegliere [...] **la legge [...] del paese di residenza abituale del cedente o** la legge applicabile al credito ceduto **come legge applicabile.**[...]

La scelta della legge è effettuata espressamente **e per iscritto** nel contratto di cessione o mediante accordo separato **al momento della conclusione del contratto di cessione. Si considera scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo. L'esistenza e la [...]** validità sostanziale **dell'accordo, o di ognuno dei suoi termini, sono determinate [...]** dalla legge **che disciplinerebbe l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti ai sensi del presente regolamento se l'accordo o il termine in questione fosse valido. Se tale legge impone requisiti formali aggiuntivi, si applicano tali requisiti.**

4. Il conflitto tra cessionari dello stesso credito nel caso in cui l'opponibilità ai terzi di una cessione sia disciplinata dalla legge **dello Stato** [...] di residenza abituale del cedente e l'opponibilità ai terzi dell'altra cessione sia disciplinata dalla legge del credito ceduto è disciplinato dalla legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione che per prima è diventata efficace nei confronti dei terzi ai sensi della legge ad essa applicabile.

Articolo 5

Ambito della legge applicabile

La legge applicabile all'opponibilità ai terzi **delle cessioni** [...] dei crediti ai sensi del presente regolamento disciplina in particolare:

- a) i requisiti per l'efficacia della cessione riguardo a terzi, **fatti salvi i diritti e gli obblighi** [...] del debitore **previsti dalla legge applicabile a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento Roma I** [...];
- b) la prevalenza dei diritti di un cessionario rispetto ai diritti di un altro cessionario dello stesso credito;
- c) la prevalenza dei diritti del cessionario rispetto ai diritti dei creditori del cedente;
- d) la prevalenza dei diritti del cessionario rispetto ai diritti del beneficiario [...] **dello** stesso credito **risultante dal trasferimento del contratto da cui è sorto credito** [...].

[...]

Articolo 6

Norme di applicazione necessaria

1. Le disposizioni del presente regolamento non ostano all'applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro.
2. Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da uno Stato membro per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d'applicazione, qualunque sia la legge applicabile all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti ai sensi del presente regolamento.

CAPO III

ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 7

Ordine pubblico

L'applicazione di una norma della legge di **uno Stato** [...] designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

Articolo 8

Esclusione del rinvio

Qualora il presente regolamento prescriva l'applicazione della legge di uno Stato, esso si riferisce all'applicazione delle norme giuridiche in vigore in quello Stato, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 9

Stati con più sistemi giuridici

1. **Se la legge designata dal presente regolamento è quella di** [...] uno Stato **che si compone** [...] di più unità territoriali, ciascuna con una normativa propria in materia di opponibilità ai terzi della cessione dei crediti [...] **in materia civile e commerciale, le norme interne di tale Stato sul conflitto di leggi determinano l'unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.**
2. **In mancanza di dette norme interne sul conflitto di leggi, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento alla legge in vigore nell'unità territoriale pertinente** [...] ai fini della determinazione della legge applicabile a norma del presente regolamento.

3 [...]. Lo Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di opponibilità ai terzi della cessione dei crediti, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di leggi che riguardano unicamente tali unità.

Articolo 10

Relazioni con altre disposizioni del diritto dell'Unione

1. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione che, con riferimento a materie specifiche, disciplinano i conflitti di leggi in materia di opponibilità ai terzi della cessione dei crediti.
2. **In particolare, il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle norme sul conflitto di leggi di cui alla direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria, alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e alla direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, per quanto riguarda l'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti.**

Articolo 11

Rapporti con convenzioni internazionali in vigore

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti all'opponibilità ai terzi della cessione dei crediti.
2. Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 12

Elenco delle convenzioni

1. Entro il [**sei mesi prima della** *data di applicazione*] gli Stati membri comunicano alla Commissione le convenzioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1. Dopo tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione ogni eventuale denuncia di tali convenzioni.
2. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* **e sul portale europeo della giustizia elettronica**, entro sei mesi dal ricevimento delle notifiche di cui al paragrafo 1:
 - a) l'elenco delle convenzioni di cui al paragrafo 1;
 - b) le denunce di cui al paragrafo 1.

Articolo 13

Clausola di riesame

Entro il [*cinque anni dopo la data di applicazione*] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Se del caso la relazione è corredata di proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 14

Applicazione nel tempo

[...] Il presente regolamento si applica alle cessioni dei crediti **qualora il contratto di cessione sia concluso** [...] il [*data di applicazione*] o successivamente a tale data.

[...]

Articolo 15

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [**il primo giorno del mese corrispondente al mese successivo al periodo di 24 [...] mesi [...] dopo l'entrata in vigore del presente regolamento**].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a [...], il

[...]

[...]
